

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE RELATIVA AL “VILLAGGIO DI NATALE”

La Città di Jesolo intende realizzare un armonico e coordinato calendario di attività che coinvolgeranno, nella magica atmosfera del Natale, turisti e cittadini nelle vie e nelle piazze della città, con una variegata offerta di intrattenimento per tutti.

Il progetto, che parte dall’esperienza degli anni passati vuole essere un contenitore che accoglie al suo interno diverse manifestazioni ispirate al tema del Natale: la programmazione delle attività di animazione e di intrattenimento sarà affiancata da una serie di ulteriori iniziative di promozione turistica, che faranno da volano per dare ai residenti e ai turisti un insieme di attività tipiche del periodo natalizio. L’Amministrazione, in conformità con quanto deliberato nelle linee di mandato, desidera che le attività di animazione territoriale, unitamente a quelle a carattere sportivo e commerciale, siano il più possibile diffuse su tutto il territorio cittadino.

L’Amministrazione intende integrare ed ampliare la manifestazione nel nuovo calendario di eventi cittadini, con un programma strutturato e articolato che ne preveda lo svolgimento in modo durevole e più ricco.

A questo scopo l’Amministrazione intende individuare un soggetto a cui affidare per l’edizione del 2018, disciplinata dal presente capitolato, la concessione della gestione dell’evento. Tale soggetto organizzatore dovrà curare l’allestimento delle singole aree, il coordinamento della parte espositivo/commerciale, della parte ludico/ricreativa e gli aspetti di comunicazione. Il soggetto dovrà altresì curare, per gli aspetti di propria competenza, la progettazione, la realizzazione e il montaggio, la gestione nonché il disallestimento e lo smontaggio.

Oltre all’organizzazione del Capodanno, alla realizzazione dell’Albero di Natale, l’Amministrazione si occuperà anche dell’offerta di eventi di animazione e di intrattenimento in prossimità dell’area sede del mercatino natalizio, nonché della realizzazione di un’immagine grafica coordinata da utilizzare nella comunicazione e dell’allestimento del “look” cittadino per l’evento “Villaggio di Natale”.

Le iniziative a carico del concessionario potranno essere finanziate, nel rispetto delle normative in materia fiscale e tributaria, attraverso: **Introiti** derivanti dal noleggio degli spazi dell’area commerciale; **Sponsorizzazioni** di aziende e enti pubblici e privati; **Contributi** da soggetti pubblici e privati.

MODALITA' DI GARA

La città di Jesolo intende procedere all'affidamento in concessione della gestione della manifestazione "Villaggio di Natale" per l'anno 2018 mediante procedura aperta ad evidenza pubblica nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del medesimo decreto legislativo con le modalità previste dal presente capitolato tecnico.

ART. 1 - DEFINIZIONE

1. Il presente capitolato disciplina l'affidamento in concessione della gestione, dell'organizzazione e promozione della manifestazione denominata "Villaggio di Natale".
2. Il Villaggio di Natale è un'area organizzata che prevede gli allestimenti e le attività commerciali e ludico ricreative come meglio specificate al successivo art 4, da realizzarsi in Piazza Mazzini, via Trentin e Piazza Aurora, in occasione delle festività natalizie 2018-2019.

ART.2 - AREA INTERESSATA E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. L'area interessata dalla manifestazione è la superficie di Piazza Mazzini, Via Trentin e Piazza Aurora individuata ed evidenziata nella planimetria allegata.

2. La concessione ha durata annuale programmata nel seguente periodo:

1 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019 (edizione 2018-2019)

3. La disponibilità dell'area è concessa a partire dai 30 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e fino ai quindici giorni successivi al termine della stessa, per consentire allestimenti e disallestimenti necessari, fermo restando l'arco temporale di effettiva funzionalità del Villaggio di Natale, indicato al precedente comma 2.

ART.3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore stimato complessivo della concessione è pari a euro 327.000,00 (trecentoventisettemila/00), per l'intera durata della stessa.

2. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, con l'intenzione di fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte, in allegato è definito un piano economico finanziario di massima (PEF), il quale ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima del progetto.

3. Il PEF di massima allegato è finalizzato a individuare la dinamica finanziaria generata dalla realizzazione e gestione dell'attività, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare i costi di realizzazione, di gestione e di manutenzione e di individuare l'equilibrio economico e finanziario complessivo dell'iniziativa. Nello specifico è stata condotta un'analisi sul tipo di servizio che s'intende realizzare ed è stato stimato in funzione delle attività da svolgere, del numero presumibile di utenti, dell'area sede delle attività. Successivamente sono stati analizzati gli

investimenti occorrenti ed è stato elaborato un piano di copertura finanziaria, in relazione alle attività necessarie e propedeutiche all'organizzazione, gestione e promozione del Villaggio di Natale. E' rimessa al concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge. Infine, sono stati calcolati i costi di allestimento e gestione, i costi del personale necessario a espletare il servizio sia in relazione alle attività previste, che alle fasce orarie giornaliere minime di attività, le spese amministrative e le spese varie e accessorie. Nel PEF sono state altresì quantificate le spese collegate agli allacciamenti elettrici, la fornitura di energia elettrica, al pagamento della Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche COSAP) con riferimento all'area interessata di Piazza Mazzini, via Trentin e Piazza Aurora, nel periodo di durata della concessione.

4. La stima del valore della concessione ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il Concessionario, che assume a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 165 del d.lgs. 50/2016 al fine di garantire il raggiungimento di un equilibrio finanziario e di garantire elevati standard di qualità dell'iniziativa, il comune di Jesolo prevede l'erogazione di un contributo pubblico sia in denaro sia in beni e servizi, come esplicitato nel Piano economico finanziario (PEF) di massima predisposto dal comune e allegato al presente capitolato.

ART.4 - REQUISITI DEL “VILLAGGIO DI NATALE” E ATTIVITA' MINIME OBBLIGATORIE

1. Il Villaggio di Natale deve prevedere i seguenti allestimenti ed attività minime obbligatorie, da garantire per la buona riuscita dell'iniziativa:

- **MERCATINO NATALIZIO:** area commerciale con un **minimo** di 70 spazi espositivi costituiti da casette di legno, aventi tutte le stesse caratteristiche, per la vendita di prodotti tipici natalizi e della tradizione enogastronomica ed artigianale locale;
- **ALBERO DI NATALE** di altezza minima di mt. 18, con tradizionali addobbi;
- **IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA** per la trasmissione in Piazza Mazzini, via Trentin e Piazza Aurora di musica natalizia e messaggi promozionali sugli eventi ed attività proposte;
- **EVENTI LUDICO-RICREATIVI:** proposta di attività di animazione, intrattenimento e spettacolo, per un numero minimo di sei eventi, ed in aggiunta un'iniziativa, destinata ai bambini, da realizzare in occasione dell'Epifania, in Piazza Mazzini;
- **PIANO DI COMUNICAZIONE:** devono essere previste attività di comunicazione idonee a promuovere e valorizzare l'attrattività del Villaggio di Natale prevedendo come attività minime e obbligatorie le seguenti: Uscite stampa su stampa locale su almeno n. 3 testate con minimo 5 uscite stampa su ogni testata e radio locali su almeno 2 emittenti con un minimo di due settimane di programmazione per almeno 1 passaggio al giorno.

2. L'affidamento in concessione riguarda tutte le attività necessarie per l'organizzazione, gestione e promozione del Villaggio di Natale, compresa la manutenzione e gestione degli impianti ed attrezzature atte a garantire la funzionalità del Villaggio, nonché l'utilizzo del personale adibito all'espletamento dei servizi. Sono escluse le forniture elettriche ed i cavi di collegamento alla rete elettrica (dalla fonte alla casetta) al servizio degli spazi espositivi (casette) ed agli spazi accessori comuni del Villaggio di Natale.

3. Il concessionario è responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalle più recenti direttive e circolari ministeriali in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche (misure di safety e security). Resteranno a carico della Amministrazione tutte le attrezzature, barriere, transenne e supporti fisici atti alla protezione degli spazi comuni e parte del piano di sicurezza.

ART.5 - CARATTERISTICHE DEGLI ALLESTIMENTI DEL VILLAGGIO DI NATALE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Gli allestimenti del *Villaggio di Natale* devono rispondere ai requisiti obbligatori di seguito specificati, anche con riferimento alle attività di gestione collegate:

A) MERCATINO DI NATALE:

è previsto l'allestimento di casette di legno bianco, dipinte con vernici ignifughe, aperte su tre lati con porte basculanti e complete di quadro elettrico per il collegamento alla fornitura elettrica (220/380 Volt), da un minimo di 70 ad un massimo di 80, tutte aventi le stesse caratteristiche (minimo 3x2) , con addobbi e decori propri della tradizione natalizia.

Gli espositori sono selezionati dal concessionario ed esercitano l'attività di vendita nel rispetto delle normative vigenti in materia di commercio ed igienico-sanitaria. Le merceologie consentite sono le seguenti: prodotti tipici natalizi, salute e benessere, abbigliamento invernale, delle tradizioni enogastronomiche ed artigianali tipiche.

Il canone di partecipazione dovuto dagli espositori viene riscosso ed incassato direttamente dal concessionario. E' comprensivo dell'affitto dello spazio e dei servizi connessi, e viene determinato dal concessionario nel rispetto della seguente tariffa massima per spazio espositivo (casetta 3x2), relativa a tutto il periodo della durata dell'edizione del Villaggio di Natale: **canone massimo € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)**

Orario minimo di apertura giornaliera del mercatino: nei giorni feriali dalle **14,00 alle 20,00** e nei giorni festivi e pre festivi **dalle 10.00 alle 20.00**.

b) **ALBERO DI NATALE:** all'interno del Villaggio di Natale deve essere posizionato un albero di natale di altezza minima di mt. 18, con addobbi della tradizione natalizia e illuminazione green a led

c) **IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA** : l'impianto deve garantire la diffusione sonora in Piazza Mazzini, via Trentin, Piazza Aurora, per la trasmissione di musica natalizia e messaggi promozionali sugli eventi ed attività proposte.

2. Tutti gli impianti e gli allestimenti devono essere installati nel rispetto delle vigenti normative, con l'acquisizione di tutte le certificazioni prescritte in materia di sicurezza e dei titoli abilitanti previsti dalla legge, con oneri interamente a carico del concessionario.

3. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative agli allestimenti ed alle attività e servizi collegati, compresi diritti SIAE, COSAP ed altri tributi previsti da leggi e regolamenti vigenti, nonché il rispetto degli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, relativi al personale utilizzato per le attività medesime.

ART.6 - ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL MERCATINO DI NATALE

1. Il concessionario deve provvedere all'allestimento e gestione del Villaggio di Natale garantendo anche l'installazione dell'impianto elettrico temporaneo per l'illuminazione dell'albero di natale e delle singole cassette. E' a carico del concessionario anche la fornitura di energia elettrica per esigenze superiori alla dotazione minima garantita corrispondente ad una potenza massima complessiva di 380 (trecentottanta) chilowatt, da prelevarsi a carico della amministrazione, come previsto all'articolo 4 punto 2, nelle più vicine colonnine attrezzate di approvvigionamento presenti nell'area espositiva.

2. Tutti gli espositori che partecipano al mercatino, sono tenuti ad esercitare l'attività commerciale nel rispetto delle vigenti norme in materia, munendosi dei relativi titoli autorizzatori. Il concessionario è responsabile di quanto sopra e garantisce il rispetto, da parte degli espositori, di tutte le condizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato. Resteranno a carico degli espositori tutte le responsabilità derivanti dalle singole fiscalità nella attività di vendita.

ART. 7 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell'elemento qualità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 7, del d.lgs. 50/2016 che così recita “ *L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo a costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi*”,

- offerta tecnica (max punti 100)

analiticamente descritti nella sottostante Tabella

Tabella A – CRITERI DI VALUTAZIONE

	Criterio di valutazione	Tecnico	Punteggio (max)
A	Organizzazione, allestimento e caratteristiche del Mercatino di Natale.	Tecnico	65
B	Eventi ludico ricreativi	Tecnico	13
C	Piano di comunicazione	Tecnico	17
D	Aperture extra del Mercatino di Natale	Tecnico	5

Relativamente ai criteri di natura tecnica viene indicato quanto segue:

la presenza o meno di sub criteri;

i criteri motivazionali;

l'indicazione se sono oggetto di valutazione discrezionale (D) o di valutazione automatica (A);

la presenza di sub pesi;
il peso massimo previsto (W_i).

	SUB-CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	D/A	SUB Pesi Max	Peso Max (W_i)
A	Organizzazione, allestimento e caratteristiche del Mercatino di Natale	<p>Il concorrente dovrà descrivere il progetto di allestimento del Mercatino di Natale evidenziando l'organizzazione dell'area espositiva. Il progetto dovrà essere redatto su un nr. di facciate non superiori a 8 (otto) e dovrà essere corredato di apposita planimetria che illustri in maniera compiuta e dettagliata la proposta di allestimento delle piazze con le casette, con il posizionamento dell'albero di Natale oltre a tutti gli altri elementi che il concorrente vorrà indicare per la valutazione dell'insieme del Villaggio proposto.</p> <p>Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modalità di organizzazione del mercatino con particolare riferimento alla suddivisione delle aree espositive riconducibili alla tipologia dei prodotti di vendita ed alla tipologia di espositori. - Numero e collocazione delle casette all'interno dell'area espositiva. Sarà valutato il nr. di casette comprese tra le 71 (valore minimo 70) e 80 (valore massimo) attribuendo il punteggio di 0,50 per ogni casetta. - Qualità dell'allestimento, dei servizi del presidio con personale rispetto all'arredo urbano e al contesto architettonico- commerciale dell'area di Piazza Mazzini, Via Trentin e Piazza Aurora; - Originalità estetica e decorazione specifica in funzione del visual della grafica a tema natalizio - Individuazione del titolo dell'iniziativa coniugandolo all'aspetto territoriale 	D	<p>Punti 30</p> <p>Punti 5</p> <p>Punti 20</p> <p>Punti 5</p> <p>Punti 5</p>	Punti 65
B	<p>B.1 Organizzazione dell'Epifania</p> <p>B.2 Organizzazione eventi natalizi</p>	<p>Il concorrente dovrà descrivere la proposta organizzativa relativa l'evento da realizzare in occasione dell'Epifania 2019. Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualità ed attrattività; - aderenza al contesto del capitolato. <p>Il concorrente dovrà descrivere la proposta organizzativa relativa agli eventi ludico-ricreativi, da realizzare, così come previsti all'art. 4 del capitolato. Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero delle iniziative offerte; - qualità ed attrattività delle iniziative; - aderenza al contesto del capitolato, 	D	<p>Punti 3</p> <p>Punti 10</p>	Punti 13

C	Piano di comunicazione	<p>Il concorrente dovrà descrivere le azioni di comunicazione che intende proporre per accrescere l'attrattività del "Villaggio di Natale". Si valuterà la qualità complessiva del progetto in termini di esaustività e originalità degli interventi posti in essere per valorizzare e promuovere la manifestazione ed in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uscite stampa su stampa locale su almeno 3 testate con minimo di 5 uscite stampa per ogni testata e radio locali su almeno 2 emittenti con un minimo di due settimane di programmazione per almeno passaggio al giorno; - uscite stampa su stampa locale, su almeno 4 testate con un minimo di 5 uscite stampa per ogni testata e radio locali su 3 emittenti con un minimo di due settimane di programmazione per almeno 5 passaggi al giorno; - uscite stampa su stampa locale, su almeno 4 testate con un minimo di 5 uscite stampa per ogni testata e radio locali su almeno 4 emittenti con un minimo di due settimane di per almeno 5 passaggi al giorno; <p>Sito internet e social media dedicati Piano di comunicazione originale e articolato nei media e nel periodo</p>	D	<p>punti 0</p> <p>punti 2</p> <p>punti 3</p> <p>punti 4 punti 10</p>	punti 17
D	Aperture extra del Mercatino di Natale	<p><i>(4 pt on/off)</i> Sono attribuiti 5 punti se viene garantito il prolungamento dell'orario di apertura del Mercatino di Natale per due ore ulteriori rispetto alla fascia oraria minima obbligatoria, per due terzi (2/3) delle giornate nel periodo.</p>	A	-----	Punti 5

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016 il concessionario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento dell'evento, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore del comune, di importo **pari al 10%** del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa. Il comune potrà esercitare il diritto di escussione.

2. Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento del servizio aggiudicato e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

ART. 9 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Il concessionario esercita in proprio tutte le attività oggetto della concessione, assumendosi tutte le responsabilità ed i rischi connessi alla gestione, da un punto di vista civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, anche con riferimento al personale utilizzato per l'espletamento delle attività. Fatte salvo le attività di vendita e somministrazione effettuate negli spazi espositivi dai singoli espositori che saranno i solo responsabili.

2. Il Comune di Jesolo è sollevato da qualsiasi azione o pretesa che possa derivare da terzi per qualunque danno a persone o cose, dall'uso proprio o improprio degli impianti/allestimenti o dallo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto di concessione o in violazione delle norme vigenti.

3. E' a carico del concessionario ogni altra responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare in pendenza della gestione, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità del Comune di Jesolo, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio. A tal proposito, il Concessionario si impegna a manlevare il Comune di Jesolo da qualsiasi richiesta di risarcimento pervenuta da terzi, per responsabilità riconducibili al Concessionario stesso, assumendo a proprio carico ogni onere conseguente, anche di difesa, eventualmente sostenuto o posto a carico del Comune di Jesolo

4. Il concessionario è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro, con esplicita previsione che nel novero dei terzi sia ricompreso anche il Comune di Jesolo. Qualora siano previste franchigie e/o scoperti per sinistro, queste non dovranno essere opponibili ai terzi danneggiati ed i relativi importi resteranno a carico del Concessionario, così come le eventuali somme eccedenti i massimali assicurati. Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa al Comune di Jesolo prima dell'avvio della concessione. In alternativa alla stipula di nuova polizza, il Concessionario può dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attiva, che preveda le medesime condizioni di cui sopra; in tal caso, deve essere prodotta un'appendice, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche tutto quanto previsto dal presente appalto di concessione. Nel caso la polizza preveda un massimale per sinistro e per periodo assicurativo, dovrà essere riservato un apposito massimale dedicato esclusivamente alla copertura assicurativa di cui al presente articolo.

ART.10 – SUBAPPALTO

La ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la concessione oggetto del presente capitolato. E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30,35, 80, 83, 84 del D.lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'amministrazione è vietato al concessionario cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.lgs. 50/2016, entro 30 gg dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di concessione. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le parti di servizi che intendono subappaltare.

ART.11- CONTRIBUTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 165 del D.lgs. 50/2016 è prevista l'erogazione di un contributo da parte del Comune, sia in termini economici sia in termini di beni e servizi al fine di garantire l'equilibrio finanziario e il mantenimento di elevati standard di qualità. La misura del contributo complessivo è stimata in € 160.000,00 (oltre IVA) per l'anno 2018/2019.

2. Il contributo di cui al punto 1) verrà liquidato al concessionario in due tranches: la prima per il 60% entro il 30/11/2018 e il saldo al termine delle attività e non oltre il 30esimo giorno dopo lo sgombero dell'area espositiva.

3. Nel caso di impossibilità di allestimento del Villaggio di Natale, per cause oggettive non imputabili al Comune di Jesolo, nessun contributo verrà erogato al gestore per l'edizione di riferimento.

ART.12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2000, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART.13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

3. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale presenti in capo all'originaria concessionaria.

4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART.14 – PENALI

1. Sono previste le seguenti penali a carico del concessionario, per le violazioni di seguito specificate e quantificate nei limiti previsti dall'art. 113 bis, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e dal presente capitolato:

- a) ritardo nell'avvio delle attività rispetto alle date di attivazione del Villaggio di Natale, previste dall'art.2 del presente capitolato: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- b) mancato rispetto delle fasce orarie giornaliere delle attività in base a quanto previsto dall'art.5 del capitolato: €100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di accertata irregolarità;
- c) ritardo nel disallestimento degli impianti, rispetto alla scadenza prevista dall'art. 2 del capitolato: €100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo accertato;
- d) irregolarità ed inadempienze nella gestione del Mercatino di Natale anche con riferimento agli obblighi a carico degli espositori dei quali il concessionario è direttamente responsabile: € 100,00 (euro cento/00);
- e) Altre inadempienze o violazioni con riferimento agli obblighi previsti nel presente capitolato: € 50,00 (euro cinquanta/00).

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma verranno contestati per iscritto al concessionario il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ricevibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Qualora nel corso di esecuzione della concessione si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 17, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

ART.15 - NOMINA RESPONSABILE OPERATIVO

1. Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione della concessione prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del concessionario nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un **responsabile operativo**, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il concessionario per tutte le attività inerenti la concessione.

2. Il responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente del concessionario e dei suoi assistenti (ove siano stati nominati degli assistenti) ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente contratto.

ART. 16 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
2. In ogni caso il personale impiegato nell'appalto dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
3. Il concessionario si obbliga in particolare:
 - ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione dell'appalto;
 - ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
4. E' fatto obbligo del concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti.
5. La concessione dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e il concessionario dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi ed evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la gestione dell'impianto.
6. Il concessionario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo e solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nella concessione.
7. In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.
8. In caso di inadempienza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

ART.17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:
 - a) la concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 TFUE](#), o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;

- b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- d) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal concessionario nell'esecuzione del servizio;
- e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- f) in caso di subappalto non autorizzato;
- g) quando le penalità raggiungono l'importo del 20%;

ART.18 - RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 1373 del C.C. qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, oppure al verificarsi di situazioni operative od ambientali che rendano non correttamente eseguibile il servizio, all'ente concedente è riconosciuta la facoltà di recesso, anche parziale, dal contratto di concessione con un preavviso da comunicarsi al concessionario con lettera Raccomandata a/r o PEC almeno 120 (centoventi) giorni prima dell'avvio della manifestazione.

2. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente. In caso di recesso la ditta concessionaria ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, purchè correttamente ed a regola d'arte, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART.19 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Concessionario all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto segue:

- Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- Dati sensibili: I dati forniti dal Concessionario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall'Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica,

Ministero dell'Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, consiglieri comunali;

- Diritti del Concessionario: Relativamente ai suddetti dati, al Concessionario, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

2. Si precisa, altresì, che l'Amministrazione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

ART.20 - CONTROVERSIE

1. In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti il foro competente è quello di Venezia.
2. Non è ammesso in nessun caso il ricorso all'arbitrato.

Allegati:

- 1) planimetria di Piazza Mazzini, via Trentin e Piazza Aurora in formato dwg scala 1:500
- 2) PEF (piano economico finanziario) di massima elaborato dal comune